



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 75

Previsione dell'accertamento definito a seguito di controversia doganale

La revisione dell'accertamento di cui al precedente articolo non e' ammessa quando comporti il riesame di questioni gia' decise dal capo del compartimento o dal Ministro in sede di procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie, salvo che non risultino omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base della decisione.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	II — Rapporto doganale
Capo	IV — Impugnazione e revisione dell'accertamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
[https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-75-
previsione-dell'accertamento-definito-a-seguito-di-
controversia/versione/0](https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-75-previsione-dell'accertamento-definito-a-seguito-di-controversia/versione/0)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it